



CITTA' POMIGLIANO D'ARCO
(Provincia di Napoli)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 67 DEL 18/11/2013

COPIA

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. T.A.R.E.S.)

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 17,45, nella Sala Consiliare sita nella Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, in data 11/11/2013 PROT. N. 20211, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di 1^a convocazione, in sessione ordinaria.

Sono intervenuti i Signori:

N.	COGNOME E NOME	Presente	Assente	N	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	Raffaele RUSSO	X		17	Vincenzo D'ONOFRIO	X	
2	Maurizio CAIAZZO	X		18	Luigi PULCRANO	X	
3	Salvatore RUSSO	X		19	Raffaele RENGÀ		X
4	Giuseppe CAPONE	X		20	Roberto CAIAZZO		X
5	Pasquale SANSEVERINO	X		21	Onofrio PICCOLO	X	
6	Felice Massimo DE FALCO		X	22	Eduardo RICCIO		X
7	Mattia DE CICCO	X		23	Giuseppe PICOZZI	X	
8	Saverio Gerardo ANTIGNANI	X		24	Antonio DELLA RATTA	X	
9	Michele ORATINO	X		25	Giuseppe ESPOSITO		X
10	Domenico ROMANO	X		26	Vincenzo ROMANO	X	
11	Teresa Maria IORIO		X	27	Vincenzo VIOLANTE	X	
12	Salvatore D'AGOSTINO	X		28	Pasquale CICCARELLI	X	
13	Laura PALMESE	X		29	Liberato Francesco DE FALCO		X
14	Giovanni SGAMMATO	X		30	Giovanni ESPOSITO		X
15	Domenico LEONE	X		31	Vincenzo LIBIO		X
16	Giuseppe CANTONE	X					

Sono, altresì, presenti gli Assessori: **Romano D. – Colombrino L. – Sodano G. – Esposito R. – Mazia G. -**

Con l'assistenza del Segretario Generale **Dott. Vincenzo Lissa**

Il Presidente, **Maurizio Caiazzo**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

In prosiegua di seduta

Il Presidente passa al **punto n. 3** all'o.d.g.: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. T.A.R.E.S.).

Alle ore 20,10 esce il consigliere Antignani S. e D'Agostino S. (**Pres. 18 – Ass. 13**).

L'assessore Romano Domenico, comunica che sono stati presentati 2 emendamenti, passa all'illustrazione e viene fatta un'unica discussione.

Entra il consigliere Riccio E. (**Pres. 19 – Ass. 12**).

Il Presidente mette ai voti l'emendamento **n.1** in ordine **all'art. 21** del regolamento in approvazione (**All. A**).

Con voti favorevoli 6 (Romano V. – Esposito G. – Riccio E. – Della Ratta A. – Violante V. - Oratino M.) - **13 contrari** . **L'emendamento non viene accolto**.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento **n.2** in ordine **all'art. 22** del regolamento in approvazione (**All. B**).

Con voti favorevoli 6 (Romano V. – Esposito G. – Riccio E. – Della Ratta A. – Violante V. - Oratino M.) - **13 contrari** . **L'emendamento non viene accolto**.

Esce il consigliere Oratino M. (**Pres. 18 – Ass. 11**).

Entrano in aula i consiglieri Picozzi G. – Libio V. - Antignani S. – D'Agostino S. e **Piccolo O.** (**Pres. 23 – Ass. 8**).

Esce il consigliere Violante V. (**Pres. 22 – Ass. 9**).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art.3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 /2000, recante il “ Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 53, comma 16 della L. n.388/2000 (Finanziaria 2001), che stabilisce, tra l'altro , il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti regolamenti, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- l'art. 52 del decreto legislativo n 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.158/1999, di approvazione del Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del decreto legislativo n.22/1997;
- la circolare del Ministero dell'ambiente n.108/1999, di interpretazione di alcune disposizioni del D.P.R. 158/1999;
- l'art. 1. commi da 161 a 170, della legge n. 296/2006, recante disposizioni in materia di applicazione dei tributi locali;
- l'art. 14 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- le Linee Guida per l'elaborazione delle tariffe e per la predisposizione del regolamento comunale in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Direzione federalismo fiscale del medesimo Ministero;

PREMESSO :

- che l'art. 14 del decreto legge 214/2011 ha disposto a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'istituzione in tutti i comuni del territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con contestuale soppressione a decorrere dalla medesima data della Tassa per lo Smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) e delle relative addizionali (ex ECA e MECA) ;
- che tale nuovo tributo è destinato, oltre alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa pubblica, alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- che il succitato art. 14 disciplina il nuovo tributo anche attraverso il rinvio ad altre disposizioni legislative, ed in particolare alle disposizioni concernenti la definizione dei criteri per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della relativa tariffa di cui al D.P.R. 158/1999, alle disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n 446/1997 ed alle disposizioni in materia di tributi locali di cui all'art. 1 della legge n. 296/2006;

CONSIDERATO:

che le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai comuni la facoltà di regolamentare in modo autonomo alcuni aspetti della disciplina applicativa del nuovo tributo;

che si rende necessario approvare un apposito regolamento il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

ACQUISITO:

sulla proposta della presente deliberazione il parere di regolarità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'art. 4 e il 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., nonché il parere di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art.97 del T.U.E.L.

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente,

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori sul regolamento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori sugli emendamenti;

VISTI i pareri espressi sugli emendamenti dai Dirigenti Gestione del Territorio e Risorse Finanziarie;

VISTO il parere espresso sugli emendamenti del Segretario Generale;

Con voti 15 favorevoli e 7 contrari (Della Ratta A. – Picozzi G. – Riccio E. – Esposito Giuseppe – Piccolo O. – Libio V. - Romano V.)

DELIBERA

- a. Di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. T.A.R.E.S.) secondo il testo allegato.
- b. Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013;
- c. Di trasmettere copia della presente deliberazione e Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

4 comma : si prevedono meccanismi di incentivazione contabile (riduzioni di tributi comunali) per i soggetti – gestori che osservano le disposizioni di cui agli artt. 31,34,51 e 53 del Reg Com. per la gestione dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale e dei criteri di assimilazione per la qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani ;

5 comma : L' Amministrazione Comunale può stabilire incentivi e/o agevolazioni a favore delle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato, nell' ambito di apposito servizio di raccolta (stazione ecologica).




Pomigliano d' Arco Il 14.11.2013

Il consigliere Comunale

EDUARDO RICCI
ECONOMI ASSOCIATI
VIALENO BOYANO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

14 NOV 2013



Al Presidente del Consiglio Comunale di Pomigliano d' Arco

COMUNE POMIGLIANO D'ARCO
Prot. 2013/00020657 A00: c_g812
Data: 14-11-2013
Sezione:ARRIVO
CONSIGLIO



Oggetto: Proposta di emendamento all' Approvazione Reg. Com. per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) (Punto 3 - Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 18.11.2013) : emendamento modificativo ed aggiuntivo all' art. 22 del Reg. Com. in approvazione.

Il sottoscritto consigliere comunale ai sensi degli articoli 27 comma 1 e 49 comma 7 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, propone il seguente emendamento.

Premesso che:

- l' articolo 22 del Reg. Com. per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) da approvare al Punto 3 dell' Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 18.11.2013, è rubricato: Agevolazioni ;
- l' art. 21 del Reg. Com. suindicato determina le agevolazioni tributo tares ;

Tanto premesso

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
Provincia di Napoli
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 23/2013

Oggetto: regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Parere.

Il giorno 07 novembre 2013 alle ore 11,50, presso l'ufficio ragioneria del Comune di Pomigliano D'Arco, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del presidente, rag. Roberto Antonio Mutalipassi e dei componenti rag. Salvatore Arcopinto e dott. Marcello Abbatiello.

Il collegio in data odierna riceve la bozza di regolamento riguardante l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto dall'art. 14 del D.L. n. 2001/2011, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Esaminata la bozza di regolamento ricevuta, non rilevando elementi ostativi,

esprime

ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, all'unanimità, il proprio parere favorevole all'approvazione del regolamento di cui in oggetto.

La seduta viene chiusa alle ore 13,40.

Copia del presente verbale verrà trasmesso, a cura della sig.ra Maria De Falco, al Segretario Generale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Pomigliano d'Arco, li 07/11/2013

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Rag. Roberto Antonio Mutalipassi

Rag. Salvatore Arcopinto

Dott. Marcello Abbatiello

REVISORI DEI CONTI

Prot 34 del 7.11.2013



COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
Provincia di Napoli
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 28/2013

Oggetto: emendamenti al regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ed al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale e dei criteri di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani. Parere.

Il giorno 14 novembre 2013 alle ore 15,20, presso l'ufficio ragioneria del Comune di Pomigliano D'Arco, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del presidente, rag. Roberto Antonio Mutalipassi e del componente rag. Salvatore Arcopinto, mentre risulta assente giustificato l'altro componente dott. Marcello Abbatiello.

Il collegio in data odierna riceve, da parte del Segretario Generale, di n. 6 emendamenti riguardanti il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale e dei criteri di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani e n. 2 emendamenti riguardanti il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Esaminati i suddetti emendamenti, visto il parere a firma dei Dirigenti del Settore Risorse Finanziarie e del Settore Gestione del Territorio dell'Ente dal quale si evince che n. 6 dei suindicati emendamenti risultano non ammissibili e che n. 1 emendamento risulta non accoglibile e che n. 1 emendamento risulta accoglibile,

esprime

ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, all'unanimità, il proprio parere favorevole all'approvazione dell'emendamento aggiuntivo all'art. 50 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale e dei criteri di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani e parere non favorevole all'approvazione degli altri emendamenti.

La seduta viene chiusa alle ore 17,10.

Copia del presente verbale verrà trasmesso, a cura della sig.ra Maria De Falco, al Segretario Generale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Pomigliano d'Arco, li 14/11/2013

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Rag. Roberto Antonio Mutalipassi

Rag. Salvatore Arcopinto

REVISORI DEI CONTI

Prot 43 del 14-11-2013



Citta' di Pomigliano d'arco

80038 Piazza Municipio Pomigliano d'Arco

Oggetto: Esame emendamenti ai Regolamenti :

A) Gestione rifiuti Urbani della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale e dei criteri di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani;

B) Disciplina del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.)

Emendamento aggiuntivo all'art. 53 del Regolamento di cui alla lettera A presentato dai Consiglieri Comunali Vincenzo Romano, Eduardo Riccio e pasquale Ciccarelli;

Emendamento aggiuntivo all'art. 51 del Regolamento di cui alla lettera A presentato dai Consiglieri Comunali Vincenzo Romano, Eduardo Riccio e pasquale Ciccarelli;

Emendamento aggiuntivo all'art. 34 del Regolamento di cui alla lettera A presentato dai Consiglieri Comunali Vincenzo Romano, Eduardo Riccio e pasquale Ciccarelli;

Emendamento aggiuntivo all'art. 31 del Regolamento di cui alla lettera A presentato dai Consiglieri Comunali Vincenzo Romano, Eduardo Riccio e pasquale Ciccarelli;

Emendamento aggiuntivo all'art. 21 del Regolamento di cui alla lettera B presentato dai Consiglieri Comunali Vincenzo Romano, Eduardo Riccio e pasquale Ciccarelli;

Emendamento aggiuntivo all'art. 22 del Regolamento di cui alla lettera B presentato dai Consiglieri Comunali Vincenzo Romano, Eduardo Riccio e pasquale Ciccarelli

Visto l'art. 14 D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito dalla Legge 214 del 22/12/2011;

Considerato che utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti forme di raccolta differenziata corrisponde allo spirito e al dettato normativo sia a livello nazionale che comunitario, così come un piano tariffario finalizzato ad incentivare comportamenti virtuosi e punire chi non fa la raccolta differenziata;

Atteso che per attuare un sistema premiante per i cittadini virtuosi, presuppone l'introduzione di metodiche calibrate a misurare il quantitativo e la qualità del rifiuto differenziato, finalizzato a

riconoscere all'utente del servizio, premi mediante sconti che vanno a modificare la parte variabile delle tariffe;

Gli emendamenti presentati, benché rimarcano in modo pedissequo la normativa su richiamata, pur dichiarandoli ammissibili, non produrrebbero nessun effetto positivo ai fini della concessione degli incentivi, atteso che il regolamento viene approvato alla fine dell'esercizio 2013, per cui non è possibile misurare il quantitativo e la qualità dei rifiuti differenziati dall'inizio dell'anno, calcolo indispensabile alla determinazione della tariffa proporzionale al quantitativo di rifiuto differenziato.

Tenuto conto di quanto prescritto dal T.U.E.L. in materia di principi contabili;

Considerato l'obbligo del mantenimento degli equilibri di bilancio

Gli emendamenti sopraindicati, non sono ammissibili sotto l'aspetto contabile

Infatti:

Con il primo emendamento si prevedono introduzione di meccanismi incentivanti per i concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio che osservano il relativo regolamento. Tali incentivazioni si traducono in riduzioni del tributo per cui non sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

Con il secondo emendamento si prevedono introduzione di meccanismi incentivanti per i gestori di pubblici esercizi che osservano il relativo regolamento. Tali incentivazioni si traducono in riduzioni del tributo per cui non sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

Con il terzo emendamento si prevedono introduzione di meccanismi incentivanti per i gestori di pubblici servizi che adottano sistemi innovativi finalizzati alla decompattatura degli imballaggi. Tali incentivazioni si traducono in riduzioni del tributo per cui non sono salvaguardati gli equilibri di bilancio

Con il quarto emendamento, si fa riferimento ad introduzione di concessioni di riduzione del tributo per chi osserva pedissequamente le regole e le modalità previste per il compostaggio domestico. Anche per tale emendamento, le riduzioni del tributo, comportano una riduzione della previsione di entrata e pertanto il mancato rispetto degli equilibri di bilancio;

Con il quinto emendamento si prevede l'introduzione di incentivi o agevolazioni a favore delle utenze domestiche che conferiscano rifiuti in modo differenziato presso la stazione ecologica. Anche per tale emendamento, le riduzioni del tributo, comportano una riduzione della previsione di entrata e pertanto il mancato rispetto degli equilibri di bilancio;

con il sesto emendamento si prevede una riduzione del tributo nella misura del 50% per i locali e le aree utilizzate dalle associazioni di volontariato, culturale, politica, non aventi scopo di lucro. Tale emendamento prevede agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa. Anche in questo caso viene meno il rispetto degli equilibri di bilancio.

Relativamente agli emendamenti:

Emendamento modificativo dell'art. 46 del Regolamento di cui alla lettera A che prevede che chi fa volantinaggio con finalità commerciali, si assume preventivamente l'onere di elargire un contributo economico stabilito dall'amministrazione Comunale per.....omissis..., si osserva quanto segue:

- a) La competenza a sanzionare i trasgressori del decoro urbano è di tipo monocratico ed è già prevista dal regolamento.
- b) In secondo luogo si osserva come l'amministrazione non abbia nessuna capacità impositiva rispetto a quanto oggetto di emendamento. In fatti la potestà impositiva che nel caso specifico si collega alla previsione di un onere preventivo di dare "un contributo stabilito dall'amministrazione" non è previsto da nessuna disposizione normativa.

Per tali motivi l'emendamento non è accoglibile.


Emendamento aggiuntivo all'art. 50 del regolamento di cui alla lettera A che prevede "per i conducenti di animali in aree pubbliche l'obbligo di detenere nella propria persona, a pena di sanzione amministrativa di tipo pecuniaria, tutti gli strumenti utili (sacchetti ed altro) per l'asporto o l'eliminazione degli escrementi"

Benché l'ordinanza sindacale n. 7 del 23 febbraio 2012 fa obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, anche se di piccola taglia e trasportati a braccia,omissis.....di munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, l'emendamento di cui sopra è accoglibile.

IL DIRIGENTE

Settore Gestione del territorio

Ing. Ciro Cusano



IL DIRIGENTE

Settore Risorse Finanziarie

dott.ssa Anna Maria De Falco





CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO

80038 Provincia di Napoli

Prot. 323/Seg. Gen.

Pomigliano d'Arco, 14/11/2013

Oggetto: parere su emendamenti ai regolamenti:

A) Gestione rifiuti Urbani della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale e dei criteri di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani;

B) Disciplina del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.)

1. Emendamento aggiuntivo all'art. 53 del Regolamento di cui alla lettera A presentato dai Consiglieri Comunali Vincenzo Romano, Eduardo Riccio e Pasquale Ciccarelli;
2. Emendamento aggiuntivo all'art. 51 del Regolamento di cui alla lettera A presentato dai Consiglieri Comunali Vincenzo Romano, Eduardo Riccio e Pasquale Ciccarelli;
3. Emendamento aggiuntivo all'art. 34 del Regolamento di cui alla lettera A presentato dai Consiglieri Comunali Vincenzo Romano, Eduardo Riccio e Pasquale Ciccarelli;
4. Emendamento aggiuntivo all'art. 31 del Regolamento di cui alla lettera A presentato dai Consiglieri Comunali Vincenzo Romano, Eduardo Riccio e Pasquale Ciccarelli;
5. Emendamento aggiuntivo all'art. 21 del Regolamento di cui alla lettera B presentato dai Consiglieri Comunali Vincenzo Romano, Eduardo Riccio e Pasquale Ciccarelli;
6. Emendamento aggiuntivo all'art. 22 del Regolamento di cui alla lettera B presentato dai Consiglieri Comunali Vincenzo Romano, Eduardo Riccio e Pasquale Ciccarelli;

Preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario sugli emendamenti di cui sopra ha espresso parere contrario all'accoglimento per violazione dell'art. 162 del T.U.E.L. n. 267/2000 che passa a suo scrutinio il principio inderogabile dell'equilibrio economico finanziario;

Visto, altresì, il parere, espresso dal collegio dei revisori con verbale n. 28/2013;


Considerato, inoltre, che l'approvazione dei regolamenti è intimamente connessa alla manovra di bilancio in quanto funzionale a garantirne ineludibilmente il pareggio contabile, esprime parere

sfavorevole. Infatti, come messo a giorno, in particolare, dal Responsabile del Servizio finanziario, gli emendamenti presentati, sebbene in teoria possibili, sul piano pratico, allo stato, sono accomunati dallo stesso comune denominatore:

la conculcazione dell'equilibrio economico-finanziario in aperta antinomia con la rima normativa predicata dall'art. 162 del T.U.E.L. che nei suoi vari comma raffigura un fitto reticolo di garanzia a presidio del fondamento assiologico, che invece riposa su un impalcato normativo chiaro, nell'esigere la quadratura di bilancio.

Quanto all'emendamento modificativo dell'art. 46 del Regolamento di cui alla lettera A che prevede che chi fa volantinaggio con finalità commerciali, si assume preventivamente l'onere di elargire un contributo economico stabilito dall'Amministrazione Comunale peromissis, si osserva che le censure espresse dal responsabile del servizio finanziario e dal Collegio dei Revisori, colgono nel segno. Non può revocarsi in dubbio, come l'imposizione di un contributo, non previsto da uno specifico referente normativo, si ponga palesemente in contrasto con l'art. 23 della Carta Costituzionale, in ragione della quale, nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in forza di legge. Corollario di tale osservazione è l'espressione di un parere non favorevole.

Quanto all'ultimo emendamento, relativo all'art. 50 del regolamento di cui alla lettera A, visti i pareri espressi, si esprime parere favorevole tenuto conto che l'emendamento proposto è conferente con il quadrante normativo compendiato nel regolamento.


Il Segretario Generale
Dot. Vincenzo Lissa

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 67 del 18/11/13

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

(TARES)

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Soggetto attivo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Presupposto</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Esclusione dall'obbligo di conferimento</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Esclusione produzione rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Superficie degli immobili</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Costo di gestione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Determinazione della tariffa</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Articolazione della tariffa</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Occupanti le utenze domestiche</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Scuole statali</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Riduzione per le utenze domestiche</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Agevolazioni</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Presupposto della maggiorazione</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Aliquote</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Obbligo di dichiarazione</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Contenuto e presentazione della dichiarazione</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Poteri del Comune</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Accertamento</i>	<i>Pag. 20</i>

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

<i>Art. 30 -</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Interessi</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Art. 33 -</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art. 34 -</i>	<i>Somme di modesto valore</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art. 35 -</i>	<i>Contenzioso</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art. 36 -</i>	<i>Entrata in vigore e abrogazioni</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Art. 37 -</i>	<i>Clausola di adeguamento</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Art.38 -</i>	<i>Disposizioni transitorie</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Art.39 -</i>	<i>Disposizioni per l'anno 2013</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>All. A</i>	<i>Sostanze assimilate ai rifiuti urbani</i>	<i>Pag. 26</i>
<i>All. B</i>	<i>Categorie di utenze non domestiche</i>	<i>Pag.28</i>



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997, istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del D.L 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel DPR.158/1999.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo:

2. In caso di immobili ubicati sul territorio di più comuni, si considera soggetto attivo il Comune dove la superficie incide prevalentemente.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 4

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Si intendono per :
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi,
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civili abitazioni;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo o anche uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche si applica la medesima presunzione.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 6

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili , sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici;
 - b) le superficie destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali riservati stabilmente a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari in fase di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di completamento;
 - e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte su cui insiste l'impianto di lavaggio, e le aree riservate al rifornimento del carburante; le aree

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

ART. 8

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, dimostrando l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	40
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	30
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	30

4. Per le attività non indicate nel comma precedente e per le quali sia difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, si fa ricorso a criteri di analogia.
5. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

ART. 9

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il DPR.158/1999 e sulla base dei criteri determinati con il presente Regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni della Legge 214/2011, ossia cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del catasto, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come disposto dal D.lgs 507/93.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
5. La superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni.
6. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
7. Qualora i locali e le aree scoperte siano utilizzate in modo promiscuo e possono essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti difficile identificare le diverse tipologie di rifiuti, si applica sulla superficie complessiva la riduzione applicate dal presente Regolamento.



Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

8. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati provenienti dalle denunce della T.A.R.S.U.; il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
9. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune per le unità immobiliari a destinazione ordinarie iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 della superficie catastale.

TITOLO III – TARIFFE

ART. 10

COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 12

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

ART. 13

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 15

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante il primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 18

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 19

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 24.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 20

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 24.

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 21

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 25%;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 25 %;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 22

AGEVOLAZIONI

1. Il Comune, nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati dal Consiglio Comunale, attua annualmente ulteriori forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenti domestici e non per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del Tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 23

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Nel caso in cui spettino più riduzioni o agevolazioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole.

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 24

PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORAZIONE

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 18.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART. 25

ALIQUEUTE

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il Consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 26

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 27

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 3° mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

3. cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 28

POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 29

ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese


Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora il contribuente dimostri di versare in precarie condizioni economiche o le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 2.000,00, il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 8 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 32. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 30

SANZIONI

- 
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 31

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate bimestrali, scadenti nei mesi di: settembre, novembre, gennaio e marzo, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione, entro la data di scadenza dell'ultima rata.
2. Per i contribuenti che dimostrino di versare in precarie condizioni economiche, è previsto un maggior rateizzo, fino ad un massimo di 8 rate bimestrali.?
3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale, ai sensi dell'articolo 14, comma 35 del D.L. 6 dicembre 2011, n 201.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30 comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art.29

ART. 32

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.


Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 36

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

- 
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
 2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la tarsu.

ART. 37

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 38

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ART. 39

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

Per l'anno 2013, il tributo deve essere pagato in 4 rate scadenti nei mesi di novembre 2013- gennaio – marzo – maggio 2014;

Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente alla prima rata, relativa al tributo per i rifiuti.



Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

2. rifiuti di carta, cartone e similari;
3. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
4. imballaggi primari
5. imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
6. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
7. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
8. accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
9. frammenti e manufatti di vimini e sughero,
10. paglia e prodotti di paglia;
11. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
12. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
13. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
14. feltri e tessuti non tessuti;
15. pelle e simil - pelle;
16. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
17. resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
18. imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
19. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
20. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
21. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
22. rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
23. manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
24. nastri abrasivi;
25. cavi e materiale elettrico in genere;
26. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
27. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
28. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
29. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
30. accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
 7. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
 8. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

9. rifiuti ingombranti
10. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
11. indumenti e lenzuola monouso;
12. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
13. pannolini pediatrici e i pannoloni,
14. contenitori e sacche delle urine;
15. rifiuti verdi.



Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.


Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche ed istituti di credito
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banchi di mercato beni durevoli	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	17. Bar, caffè, pasticceria
18. Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Attività industriali con capannoni di produzione	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	21. Discoteche, night club
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	
23. Birrerie, hamburgerie, mense	
24. Bar, caffè, pasticceria	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
26. Plurilicenze alimentari e miste	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	
28. Ipermercati di generi misti	
29. Banchi di mercato generi alimentari	
30. Discoteche, night club	

CITTA' POMIGLIANO D'ARCO
(Provincia di Napoli)

PARERI di cui all'art. 49 e 147 bis del Dec. Legs. 267/2000 e ss. mm.ii.

A) IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Li, 22/07/2013 *Favorabile*

IL DIRIGENTE


B) IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

non urgente di punto di regolarità contabile in quanto la proposta non comporta riflessi o impatti sulle ragioni economiche - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente


Li, 22/07/2013

IL DIRIGENTE


Parere di conformità, reso ai sensi dell'articolo 97 del Dec. Lgs. 267/2000 .

Favorabile tenuto conto di quanto espresso dalla giunta comunale

Li, 22/22/2013

IL SEGRETARIO GENERALE


PRESIDENTE CAIAZZO MAURIZIO: passiamo adesso al punto n.3 , però voglio chiedervi preghiera, anche in questo caso , per l'approvazione del regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi cosiddetto TARES, il punto successivo, abbiamo sempre sulla TARES le tariffe.

Quindi vi chiedo di accorpate la discussione sui due punti ,tenendo presente che il regolamento ha anche due emendamenti .

Quindi di accorpate la discussione sul regolamento e sulle tariffe, di discutere dei due emendamenti e dopo fare due distinte votazioni, una per l'approvazione del regolamento comunale e l'altra per la determinazione delle tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la cosiddetta TARES .

Quindi chiedo sempre al cons.Romano, perché è uno dei firmatari dei due emendamenti di illustrare tutte e due gli emendamenti, così andiamo avanti come siamo andati avanti fino a questo momento .

Prego consigliere ne ha facoltà.

ROMANO VINCENZO : grazie presidente , il primo emendamento si inserisce nel solco della discussione che abbiamo affrontato precedentemente e cioè relativamente alla TARES al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi , i soggetti e le categorie che



sono state individuate precedentemente e faccio riferimento a coloro che dovevano svolgere attività di compostaggio, a coloro che dovevano svolgere attività di gestione di pub, di pubblici esercizi, a tutti quei soggetti che abbiamo individuato precedentemente fossero destinatari dei meccanismi di riduzione della TARES, sempre nei limiti previsti del bilancio e poi successivamente andremo ad approvare e quindi eventualmente in sede di bilancio con precedenti emendamenti sul punto si può verificare la copertura finanziaria, il pareggio finanziario e la osservanza delle disposizioni statali e quelle regolamentari di legge, della comunità europei e poi si prevede al quinto comma l'emendamento che impone all'amministrazione comunale la possibilità di incentivare o agevolare le utenze domestiche che conferiscono i rifiuti in modo differenziato nell'ambito di apposito servizio di raccolta a stazione ecologica.

Faceva riferimento prima l'assessore nella sua illustrazione, stazione ecologica che si sta effettuando, quindi prevedere in sede regolamentare la possibilità a copertura sempre di eventuali costi e quindi in virtù del guadagno che ne può derivare per l'amministrazione comunale, incentivazione e agevolazione per questi soggetti, che materialmente trasportano presso la stazione ecologica i rifiuti in

modo differenziato .Poi per quanto concerne l'altro emendamento si fa riferimento a una riduzione ...

Presidente del consiglio, questo consigliere chiede la cortesia di eliminare la percentuale del 50% di riduzione della TARES perché forse cade in contraddizione rispetto a quanto ha precedentemente affermato e prevede genericamente la possibilità di individuare delle agevolazioni e delle riduzioni per quanto concerne il tributo della TERES per i locali e le aree utilizzate esclusivamente per le attività delle associazioni o di istituzione di natura di volontariato, culturale, politica o sportiva, non aventi finalità di lucro.

Questa riduzione deve comunque essere riconosciuta attraverso le presentazioni di una specifica e documentata richiesta da parte degli interessati , come queste agevolazioni devono essere iscritte al bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata d risorse diverse dai proventi del tributo di competenza.

Anche qui vi è un parere contrario dei revisori dei conti ,del responsabile del servizio che si ancora sempre alla discussione e all'argomento ...

PRESIDENTE CAIAZZO MAURIZIO : Mi scusi consigliere . un poco di silenzio per cortesia , anche in aula, perché non si capisce il consigliere cosa dice .



ROMANO VINCENZO : che bisogna assicurare una copertura finanziaria .

Ricordo a me stesso che siamo in sede di approvazione di un regolamento e che per quanto concerne le manovre finalizzate a garantire e a tutelare la copertura finanziaria, quindi finalizzata a spostare eventualmente delle entrate ,per coprire altre uscite possono essere effettuate in sede di approvazione del bilancio , in questa sede l'angolo di visuale si restringe alla ipotesi di prevedere delle agevolazioni o delle riduzioni .

PRESIDENTE CAIAZZO MAURIZIO : consigliere le devo chiedere precisamente che cosa chiede di modificare : il 50% ,perché non può essere il 50%.....

ROMANO VINCENZO :perché contraddice quello che detto ...

PRESIDENTE CAIAZZO MAURIZIO : ma non può essere neanche dato il 50% per legge , è il 30, lei lo sa meglio di me , non è perché si contraddice, ma perché sta sbagliato proprio ,ma detto questo come lo vuole modificare ?

ROMANO VINCENZO : genericamente ..

PRESIDENTE CAIAZZO MAURIZIO : genericamente, prevedere una riduzione e punto .

Giusto ?

Ci sono interventi a questi due emendamenti presentati dal cons. Ricci ed altri?

Non essendoci interventi io li pongo in votazione .

Quindi prego i consiglieri comunali di sedere ai propri posti .

Poniamo in votazione l'emendamento n.1 del punto n.3 all'ordine del giorno che riguarda modifica dell'art.21 , presentata dai consiglieri Romano ed altri che recita testualmente "

Si chiede di aggiungere comma 4 meccanismi di incentivazione contabile riduzione di tributi comunali per i soggetti gestori , che osservano le disposizioni di cui agli art.31,34.51 e 53 del regolamento per la gestione dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale e dei criteri di assimilazione per la qualità e quantità dei rifiuto speciali non pericolosi, assimilati ai rifiuti urbani e comma 5 .

Per cortesia siamo in fase di individuazione di quello che dobbiamo votare , un attimo di attenzione .-

L'amministrazione comunale può stabilire incentivi, agevolazioni a favore delle utenze domestiche che conferiscono i rifiuti in modo differenziato

nell'ambito di apposito servizio di raccolta stazione ecologica.

Chi è favorevole a questo tipo di emendamento alzi la mano .

6

Chi è contrario alzi la mano.

13

Chi si astiene ?

L'emendamento non è accolto con 13 voti contrari e 6 favorevoli.

Adesso votiamo sull'emendamento n.2 modificativo dell'art.22 , presentato dal cons.Romano ed altri , dove si chiede di aggiungere "il terzo comma il tributo è ridotto nei seguenti casi : (non del 50% è stato modificato dal cons.Romano) 1) i locali delle aree utilizzati esclusivamente per le attività delle associazioni o istituzioni di natura di volontariato, culturale, politico sportivo, non avente finalità di lucro :La riduzione eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica e documentata richiesta da parte degli interessati .

2) le agevolazioni del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza.

Chi è favorevole a questo emendamento alzi la mano

6

Chi è contrario alzi la mano

13

Con 13 voti contrari e 6 favorevoli l'emendamento non passa .

Forse ho dimenticato di chiamare gli astenuti, ma non ci sono .

Nessuno dei due emendamenti passa, prima di mettere in votazione l'approvazione del regolamento comunale e le relative determinazioni delle tariffe , passerei la parola all'ass.Romano per illustrare in maniera veloce ed esaustiva i due punti.

Prego ass.Romano .

ASS.ROMANO DOMENICO : grazie presidente .

Evidentemente dopo un po' di tempo tutti quanti abbiamo bisogno di qualche minuto per riprendere il ritmo.

Questo regolamento è direttamente collegato a quello di prima, ecco la ragione per cui anche in una prima fase d'avvio del consiglio comunale, non avendo bisogno di particolare organizzazione, né io né il sindaco , perché chiaramente tutto il CC e la Giunta è a conoscenza degli atti che stasera ci apprestiamo ad approvare .

Come dicevo prima sono regolamenti tra di loro direttamente interconnessi .

Con il passare del tempo il legislatore ,penso con almeno una ventina di anni di ritardo, si sta rendendo conto che è utile e importante legiferare .

E' utile importante che ai comuni considerato che gli trasferisce anche l'onere del predisporre attività di riscossione dei tributi in nome e per conto dell'erario, quanto meno desso trasferisce anche delle norme che hanno una loro rigidità e hanno una loro rigidità anche in fase di attuazione stesso del tributo locale che deve essere applicato .

Noi già l'altri giorno in consiglio comunale abbiamo descritto , mi dicono, in modo chiaro quello che è il sistema del nuovo tributo .

Ripeto, è stato già detto prima anche da altri consiglieri comunali che sono intervenuti prima di me, che questo tributo avrà applicazione fino a fine 2013, cioè in sostanza noi ci troveremo già dall'anno prossimo ad applicare un nuovo tributo, che come abbiamo detto l'altro giorno è un tributo che comprende sia il servizio di igiene urbana, quindi tutto il sistema della raccolta e in più comprende anche quelli che sono i servizi indivisibili, manutenzione delle strade, illuminazione pubblica e d altri .

Tutto questo una parte deve essere applicato all'interno della tariffa comunale e va poi invece trasferita direttamente allo stato, si parla dello

0,30 del tributo, in più l'ulteriore 5% invece va alla provincia per le attività intercomunale che la provincia mette in campo nel sistema della igiene urbana.

Voi immaginate un poco in che clima stanno lavorando i servizi finanziari, ma anche l'ufficio tecnico di tutti i comuni.

Il 24 di ottobre noi abbiamo approvato in Giunta il progetto di bilancio e l'altro giorno illustrato in CC .

Successivamente il governo ha emanato, tramite comunicazione attraverso gli organi di stampa, addirittura la possibilità che invece di applicare per questo mese ancora, quindi fino alla fine dell'anno , il tributo TARES potevano restare come prima, cioè applicare ancora per quest'anno la TARSU .

In contrapposizione a quello che diceva prima il segretario generale, quindi prendo spunto anche da quell'approfondita disquisizione normativa , quello che poi dice anche la legge sull'applicazione di determinati tributi e in particolar modo c'è il concetto che è cambiato e c'è che chi produce rifiuto lo deve pagare .

Chi produce deve pagare di più.

Chi differenzia di più e questo mi collego anche a degli emendamenti precedenti , deve poter avere delle agevolazioni , che di fatto però tecnicamente non si



possono ancora mettere in campo per un aspetto puramente tecnico ed io voglio ben pensare che i consiglieri interroganti , che hanno presentato emendamenti prima anche loro sono perfettamente a conoscenza.

Poi capisco il puro tecnicismo politico, ma chiaramente non cambia lo stato delle cose.

Non cambia lo stato delle cose, perché di fatti anche in un meccanismo molto articolato, complesso e per certi casi anche inapplicabile, questa amministrazione ha previsto, agevolazioni , quindi che ricadono sull'intero bilancio comunale sia per le famiglie che per i commercianti .

In sostanza , a fronte di una rigidità di applicazione del tributo noi abbiamo fatto in casa .

Quando il sindaco si mostra partecipativo collaborativo, gli viene detto che è il re della politica perché riesce a dialogare con tutti, quando il sindaco si mostra deciso su determinate azioni viene definito un despota .

Evidentemente il ruolo apicali fa si che o in un modo o in un altro , non venga individuato come via di mezzo, perché alla riunione dei commercianti ci ho partecipato non sempre, ma ci sono stato presente e non ultima quella con i commercianti che insistono nella zona di piazza mercato e assolutamente non gli è stato imposto niente .



Gli è stato con decisione, con fermezza comunicato che loro dovevano essere della partita, dovevano essere partecipativi dovevano poter suggerire delle soluzioni , non gli è stato detto "o intervenite o vi chiudo " almeno anche da quella che è stata la prima comunicazione a mezzo stampa che il sindaco fece ,nella quale il punto della questione è stato " noi dobbiamo assolutamente sederci e confrontarci su problematiche così importanti" e quindi quando si raggiungono determinati risultati sono sotto gli occhi di tutti .

Tutto questo è stato fatto anche per l'applicazione delle tariffe, perché nell'applicazione delle tariffe, come dicevamo l'altra volta ci sono due meccanismi, uno ,noi avevamo delle macrovoci dove individuavamo per le attività commerciali delle attività tra di loro omogenee dove andavamo ad applicare il tributo della TARSU; la tassa sui rifiuti solidi urbani .

Questa griglia è sempre stata nel corso degli anni patrimonio dell'amministrazione comunale di volta in volta, quale è la cosa nuova ,e conferma quello che dicevo prima , io governo impone una tariffa e dice queste sono le categorie , amico caro prima avevi la discrezionalità per decidere quali erano gli accorpamenti delle attivata similari, io ti dico quelle che sono .



Quindi noi già abbiamo una impostazione che il legislatore ci impone , in modo definito .

Poi dice in'altra cosa, e cioè dice : ha due punto di riferimento chi più produce più deve pagare , per cui hai un meccanismo di calcolo fisso e un altro che è variabile.

Quello che è variabile noi lo abbiamo applicato in un modo molto semplice , partendo anche da quello che era il vecchio tributo che veniva pagato e cioè dove abbiamo verificato c'era una grande disparità, abbiamo creato le condizioni per cui l'aumento non fosse molto gravoso.

Per un'equità sociale, dove c'erano delle attività che non vengono più valutate in base alla loro capacità di produzione del reddito, ma vengono valutate in base alla loro capacità di produzione del rifiuto, quindi a fronte a di attività che non producono rifiuto, ma che praticamente producono di fatto delle grosse rendite E comunque risultati economici molto sostanziosi per chi esercita le attività.

In quel caso noi abbiamo applicato un meccanismo per cui abbiamo in un certo qual modo parametrato .

Noi pensiamo di aver fatto il meglio all'interno di un meccanismo molto rigido che corrisponde a una equità sociale , non abbiamo deciso da solo, quindi abbiamo preso il meglio della capacità di dialogo di questa amministrazione e insieme alle parti speciali per le



famiglie e insieme ai sindacati di categoria per le attività commerciali, insieme a loro abbiamo condiviso quello che questa griglia di valutazione, questa griglia economica e per cui sono le tariffe che per questo mese verranno applicate al bilancio comunale, e poi dopo venga a dire il nome del nuovo tributo che dovremmo applicare nel 2014 .

Grazie

PRESIDENTE CAIAZZO MAURIZIO : grazie assessore Romano per aver illustrato il punto n.3 e il punto n.4

Chiedo ai consiglieri comunali se ci sono interventi .

Non ci sono interventi quindi poniamo in votazione il punto all'ordine del giorno n.23

Chiedo ai consiglieri comunali di accomodarsi in aula.

Poniamo in votazione il punto n.3 all'ordine del giorno : approvazione del regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi , cosiddetto TARES

Chi è favorevole alzi la mano.

15 favorevoli

Chi è contrario alzi la mano

7 contrari

Ci sono astenuti ?

Non ci sono astenuti

Il punto n.13 all'ordine del giorno viene approvato
con 15 voti a favorevoli e 7 contrari .

Votiamo per la immediata esecutività

Chiedo al segretario

Votiamo per la immediata esecutività

Chi è favorevole alzi la mano

All'unanimità



OGGETTO: Approvazione del regolamento Comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. T.A.R.E.S.).


Del che il presente verbale viene sottoscritto come segue:

f.to IL PRESIDENTE
Maurizio Caiazzo

f.to. IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Lissa

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Pomigliano d'Arco, li 28 NOV. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Lissa

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 28 NOV. 2013 e per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. EE.LL.)

f.to IL MESSO COMUNALE

f.to. IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Lissa

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. EE.LL.)

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Lissa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva 18 NOV. 2013

- Decorsi, ai sensi dell'art.134, co.3, T.U. EE.LL. dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

Pomigliano d'Arco, li _____

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Lissa
